



2026/797

7.8.2026

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/797 DELLA COMMISSIONE**

**del 27 marzo 2026**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5, l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 39 e l'articolo 41, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o agli esseri umani. In particolare, la parte II, capi 3 e 4, di tale regolamento stabilisce norme relative ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia.
- (2) In aggiunta l'articolo 4, punto 18), del regolamento (UE) 2016/429 definisce le «malattie elencate» e l'articolo 5 di tale regolamento prevede che si applichino norme specifiche per malattia per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate, compresa l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV).
- (3) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce inoltre le norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(2)</sup> classifica ciascuna malattia elencata come malattia di categoria A, B, C, D o E soggetta alle corrispondenti norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2016/429. L'infezione da BTV era classificata come malattia di categoria C+D+E, come stabilito nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Di conseguenza era soggetta alle norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/429.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>(3)</sup> è stato adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e integra le norme relative ai programmi di eradicazione e all'indennità da malattie per determinate malattie elencate stabilite in tale regolamento. Una delle norme specifiche per malattia volte a prevenire e controllare l'infezione da BTV è l'attuazione di programmi facoltativi di eradicazione. Le disposizioni relative ai programmi facoltativi di eradicazione dell'infezione da BTV sono stabilite nella parte II, capo 2, sezione 4, e nell'allegato V, parte II, del regolamento delegato (UE) 2020/689. Le disposizioni relative alla concessione e al mantenimento dello status di indenne da malattia per quanto riguarda l'infezione da BTV sono stabilite nella parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/1882/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/689/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj)).

- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione <sup>(4)</sup>, riclassifica l'infezione da BTV come malattia di categoria D+E. Tale riclassificazione implica che le norme relative ai programmi facoltativi di eradicazione della BTV e allo status di indenne da BTV stabilite agli articoli 2, 12, da 37 a 45, 66, 70, 72 e 81 e all'allegato V, parte II, del regolamento delegato (UE) 2020/689 non sono più pertinenti in quanto si applicano solo alle malattie di categoria C. Tali norme dovrebbero pertanto essere soppresse dalle suddette disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689.
- (6) Di conseguenza, poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 per quanto riguarda la nuova classificazione dell'infezione da BTV come malattia di categoria D+E si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/689,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, i punti 17, 18 e 30 sono soppressi;
- 2) all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), il punto iii) è soppresso;
- 3) alla parte II, capo 2, la sezione 4 è soppressa;
- 4) all'articolo 66, lettera a), punto iv), il terzo trattino è soppresso;
- 5) all'articolo 70, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;
- 6) all'articolo 72, la lettera h) è soppressa;
- 7) all'articolo 81, paragrafo 3, la lettera h) è soppressa;
- 8) all'allegato V, la parte II è soppressa.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 novembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2026/169/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj)).